



IL TRIBUNALE DI ASTI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

dott. Francesco Donato presidente rel.

dott. sa Monica Mastrandrea giudice

dott. sa Teresa Maria Francioso giudice

nel procedimento di ammissione al concordato preventivo senza piano, ai sensi dell'art. 161, VI° comma. I. fall., proposto con ricorso depositato in data 26.10.2013 e 23.4.2014 da:

Sito Gruppo Industriale S.p.A. in liquidazione, con sede in Monticello d'Alba C.F.: 02436970046, in persona del liquidatore Giovanni Mollo, domiciliata presso l'avv. Emiliano Lano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Piozzo di Rosignano e Alessandro Ropolo

ha pronunciato il seguente

decreto

Visto il ricorso, presentato ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F. e successivamente integrato in data 23.4.2014 con il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3 L.F., con cui l'istante ha richiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

rilevato che la proposta prevede un piano strutturato secondo lo schema della *cessio bonorum* con il quale si propone di liquidare l'intero patrimonio sociale mediante: i) la cessione del complesso aziendale (per la quale vi è una proposta di acquisto di un ramo aziendale per l'importo di € 1.900,00, salvo miglior risultato da procedura competitiva); ii) la vendita dei beni immobili valutati come da stima allegata in € 7.000.000,00 con abbattimento prudenziale nell'attivo del concordato ad € 6.500.000,00 (vi è già una proposta per l'acquisto del capannone di Monticello d'Alba); iii) la vendita dei beni mobili (impianti e macchinari) e delle rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo; iiiii) la cessione di partecipazioni in società controllate e dei crediti finanziari per un controvalore stimato di € 2.098.830,00; iiiiii) il realizzo di ulteriori crediti per l'importo di € 655.181,29



ritenuto che la ricorrente prevede in tal modo di realizzare un attivo sufficiente a soddisfare integralmente i creditori in prededuzione e i creditori privilegiati (in misura non inferiore a quanto previsto dall'art. 160, comma 2, L.F.) e in una percentuale compresa tra il 27% e il 37% i creditori chirografari;

Rilevato che la ricorrente versa in stato di crisi, posto che, come risulta dai bilanci degli ultimi 4 anni, ha sempre riportato un calo del fatturato, conseguente alla contrazione delle vendite, ed una costante riduzione dei margini dovuta alla frammentazione degli ordini e alla riduzione quantitativa per articolo, oltre che ad un esubero di capacità produttiva, tanto che sono pesantemente aumentati i costi fissi sul venduto ed incrementati gli oneri finanziari non più assorbiti dai margini operativi (significativo che nel solo esercizio 2012 vi sono state perdite per oltre 1,2 milioni di Euro);

rilevato che dalla documentazione prodotta è emerso che ricorrono le condizioni di cui agli artt. 160 e 161 L.F. per l'ammissione al concordato preventivo, in quanto:

- il ricorso è preceduto da delibera ai sensi dell'art. 152 l.f. come risulta dal verbale notarile allegato al ricorso;

- è stata presentata una relazione aggiornata alla data del 25.10.2013 sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, ulteriormente aggiornata attraverso le informazioni periodiche richieste nel decreto di concessione del termine ex art. 161,VI comma, l. fall.;

- sono stati prodotti uno stato analitico ed estimativo delle attività, l'elenco dei creditori e delle relative cause di prelazione nonché gli ultimi 3 bilanci di esercizio;

- rilevato che la proposta concordataria e la documentazione sono accompagnate dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), l.f., che ha attestato la veridicità dei dati aziendali esposti nel piano e nella documentazione esaminata e la fattibilità del piano medesimo;

ritenuto, pertanto, che, allo stato, sussistono tutti i requisiti formali, oggettivi e soggettivi, per l'accoglimento del ricorso;

ritenuto di determinare in Euro 320.000,00 le spese di procedura ed in € 100.00,00 il deposito da effettuarsi ai sensi dell'art. 163 L.F. entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del decreto;

ritenuto;

Viste le istanze formulate nel ricorso ai sensi dell'art. 169-bis l.fall. di autorizzazione a sciogliersi dai sotto indicati contratti pendenti o a sospenderne l'esecuzione;

Rilevato che la richiesta di sospensione o di scioglimento è riferita a quei contratti la cui prosecuzione appare in contrasto con la delibera di messa in liquidazione delle attività ovvero di cessione di singoli rami;



Ritenuto che appare in contrasto con tale delibera ed è assolutamente priva di utilità la prosecuzione del contratto di locazione stipulato con LAPASTA srl, riguardante un immobile che sarebbe stato destinato al trasferimento dello stabilimento ove la società avesse continuato la propria attività mentre attualmente è solo produttivo di obbligazioni attinenti i canoni e le spese da pagare per giunta in predeuzione;

Ritenuto che sono del pari privi di utilità: il nuovo contratto di fornitura di energia per l'immobile sopra indicato, stipulato con Piemonte Energy ; il **contratto di vigilanza** stipulato con ALL SYSTEM spa (canone annuo € 11.762,24 + Iva) destinato a servizio di un'area industriale i cui magazzini sono sostanzialmente vuoti; i contratti di software non più indispensabili in fase di liquidazione e di ridotta/cessata attività produttiva e commerciale, precisamente manutenzione **software ERP** aziendale (€ 34.814,85 + Iva) stipulato con Axioma spa; manutenzione del software di **rilevazione delle presenze** (€ 572); manutenzione del software di **rilevazione delle presenze** (€ 572,54 + IVA) stipulato con INAZ srl); manutenzione **software base dati Oracle** (€1.067,89 + Iva) stipulato con Oracle Italia srl.; i n.7 contratti di noleggio di autovetture concesse in uso promiscuo a propri dipendenti (*funge benefil*), stipulati con AXUS ITALIANA Srl, aventi ad oggetto le seguenti autovetture: Ford Connect targa EG 245 MF contratto n. 320646; Ford Galaxy targa EJ 401 MJ contratto n. 316887; Ford Focus targa EG 246 MF contratto n. 320641; Ford Focus targa EG 247 MF contratto n. 320644;

P. Q. M.

visti gli artt. 160 ss. L.F.,

- a) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo **Sito Gruppo Industriale S.p.A. in liquidazione, con sede in Monticello d'Alba C.F.: 02436970046, in persona del liquidatore Giovanni Mollo, domiciliata presso l'avv. Emiliano Lano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Piozzo di Rosignano e Alessandro Ropolo;**
- b) nomina quale Giudice Delegato alla procedura il dott. Francesco Donato;
- c) conferma la nomina quali Commissari Giudiziali del dott. Ivano Pagliero e dell'avv. Dario Gramaglia;
- d) ordina la convocazione dei creditori per il giorno **29.9.2014, ore 11**, avanti al giudice delegato;
- e) stabilisce che del presente decreto sia data comunicazione – fin da subito a cura della cancelleria - al P.M., in sede; inoltre, a cura dei commissari giudiziali, al debitore entro giorni 30 dalla presente pubblicazione e così a tutti i creditori;
- f) dispone che i Commissari Giudiziali, entro il medesimo suddetto termine, provvedano a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza, copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione, il loro indirizzo di posta elettronica certificata (che



dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, comunicare al Registro delle imprese), l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni, l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 l.f. da parte del commissario giudiziale;

g) dispone che i commissari comunichino la designazione dell'istituto di credito depositario dei fondi della procedura;

h) dispone che entro il termine di quindici giorni dalla predetta comunicazione la società ricorrente depositi l'importo di Euro 110.000,00, pari ad un terzo della somma presumibilmente necessaria per l'intera procedura, sul conto corrente intestato alla procedura aperto presso la banca come sopra designata;

i) ordina che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 l.f. nonché sul sito del Tribunale e trascritto ai sensi dell'art. 88 l.f..;

l) dispone lo scioglimento dei contratti già sospesi, indicati nel decreto in data 20.11.2013.
Asti 2.7.2014

Il Presidente Estensore
Dott. Francesco DONATO

